

LEGGE REGIONALE

Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente
il trattamento di previdenza del personale regionale

Legge regionale

"Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale"

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art.

Art. 1

1. Alla lett. b) del primo comma dell'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "dagli Enti disciolti", sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici".
2. Alla lett. c) del primo comma dell'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "presso il soppresso Ente di provenienza", sono aggiunte le parole "e/o presso altri Enti pubblici".
3. Al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "trasferite dagli Enti di provenienza", sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 16.3.1990 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



p.c.c. (Silvana Vernola)